

posta del ministro della giustizia, di concerto col ministro delle finanze.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze accetta allora la formula dello emendamento proposto all'articolo 28 dall'onorevole ministro Guardasigilli?

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Sì.

PRESIDENTE. Il relatore accetta la formula dell'emendamento proposto dall'onorevole Guardasigilli, e rinuncia alla sua formula?

SOLMI, *relatore*. Accetto l'emendamento del ministro della giustizia.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole ministro guardasigilli ha proposto, e l'onorevole relatore ha accettato l'emendamento seguente da portare all'articolo 28 del disegno di legge: «...può essere concessa una indennità, per una volta tanto, nella misura che sarà stabilita con Regio decreto su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col ministro delle finanze».

Metto a partito l'articolo 28 con questo emendamento che ha il consenso del Governo.

(È approvato).

ART. 29.

Il personale attualmente in servizio presso l'Amministrazione generale del Fondo per il culto conserva il proprio ruolo separato, che sarà determinato in modo definitivo con decreto Reale su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto con quello delle finanze, in modo che la relativa spesa sia inferiore di un quarto a quella che occorrerebbe per tutto il personale previsto dall'attuale ruolo provvisorio indicato nella tabella n. 19 allegato II e 14 allegato IV al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè dall'articolo 1º della legge 14 aprile 1927, n. 514.

I posti, che si renderanno vacanti nel ruolo definitivo a cominciare dall'ultimo grado, non saranno coperti e andranno in aumento dei corrispondenti posti del ruolo generale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

(È approvato).

ART. 30.

Il personale degli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali delle Corti d'appello sarà costituito con quello attualmente in servizio presso i Regi Economati generali dei benefici vacanti.

Ai posti, che, nel primo assetto di tali Uffici, non sia possibile ricoprire col personale medesimo, possono essere nominati, anche in deroga alle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico del personale statale, previo parere del Consiglio di amministrazione, i funzionari, che ne facciano domanda entro tre mesi dalla presente legge, comunque in servizio presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto od appartenenti all'Amministrazione generale del Fondo per il culto, a quella della Santa Casa di Loreto, o alla Regia Delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi, nonchè i Subeconomi dei benefici vacanti, che cessano dalle loro funzioni.

Ai posti, che ancora rimarranno disponibili si provvederà mediante concorsi, ai sensi delle vigenti norme.

(È approvato).

ART. 31.

Fino a quando non siano definitivamente costituiti gli Uffici per gli affari di culto indicati nell'articolo 21, gli attuali Economati generali dei benefici vacanti nelle antiche provincie del Regno, e le Prefetture nei territori annessi eserciteranno provvisoriamente le attribuzioni demandate agli Uffici medesimi.

Alle spese occorrenti per i Regi Economati su menzionati, si provvederà a carico dello Stato, con apposito stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Sino alla completa attuazione del Concordato, e non oltre un triennio, il ministro della giustizia e degli affari di culto è autorizzato a trattenere al Ministero, con funzioni amministrative, un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione o equiparato.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Propongo che il capoverso che comincia colle parole: « alle spese occorrenti, ecc. » sia fatto precedere dalle parole: « a decorrere dal 1º luglio 1929 ».

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole ministro Guardasigilli propone che il capoverso dell'articolo 31 sia così formulato: « A decorrere dal 1º luglio 1929 alle spese occorrenti per i Regi Economati su menzionati si provvederà a carico dello Stato, con apposito stanziamento da iscriversi ne